



Regolamento Comunale per il Contributo alle famiglie per attività extrascolastiche e riconoscimenti particolari a giovani talentuosi.

Scopo	Art.1 Il Contributo alle famiglie per le attività extrascolastiche dei figli agli studi è, in funzione di importi a fondo perso, destinato allo scopo di promuovere presso i giovani residenti sul territorio comunale attività culturali, sportive e tempo libero.
Campo d'applicazione	Art. 2 Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito specificatamente a questo scopo e inserito nei conti preventivi comunali cresciuti in giudicato, il Municipio riconosce alle famiglie domiciliate nel territorio di Alto Malcantone un contributo per le seguenti tipologie di attività: <ul style="list-style-type: none">• attività culturali intese come frequenza regolare ad una scuola riconosciuta di attività artistiche quali musica, pittura, scultura, danza o altra attività paragonabile. L'attività deve essere svolta sul territorio cantonale o nazionale (es. Conservatorio, scuole di danza, scuola di scultura, ecc.);• attività sportive intese come frequenza regolare ad una scuola sportiva riconosciuta sia essa specifica o integrata ad un'associazione sportiva riconosciuta (es. Sci Club, Tennis Club, ecc.);• attività di tempo libero presso associazioni o organizzazioni riconosciute (es. Esploratori, Colonie, Lingue e Sport, ecc). Fanno eccezione al versamento del contributo: l'affidamento di minorenni ai Centri educativi per minorenni (CEM) e le attività di sostegno alle famiglie (accoglienza presso nidi d'infanzia, micro – nidi, famiglie diurne, centri che organizzano attività extra scolastiche al di fuori dell'orario scolastico che si indirizzano a minorenni di età inferiore ai 15 anni) ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge Famiglie (LFam), poiché il Comune già provvede a versare i contributi direttamente alle strutture di accoglienza.
Modalità della richiesta	Art. 3 La famiglia presenta la richiesta allegando la documentazione comprovante la frequenza dei figli e le rispettive ricevute di pagamento all'iscrizione alla attività.
Diritto al contributo	Art. 4 Il versamento alle famiglie è concesso solamente alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">• la richiesta deve pervenire dalle famiglie domiciliate sul territorio del Comune di Alto Malcantone;• la richiesta deve riguardare unitamente i discendenti in linea diretta regolarmente registrati nel Comune di Alto Malcantone;• sono parificati ai discendenti in linea diretta i casi di affidamento e/o custodia ufficiale;• in caso di sussidi da entità terze, l'importo terzo sarà dedotto ai fini del calcolo del diritto al contributo alle famiglie per attività extrascolastiche erogato dal Comune fino a decorrere all'importo massimo definito all'art. 5 del presente regolamento.
Importi dei contributi	Art. 5 Il Municipio corrisponde, sulla base delle tipologie d'attività all'art. 2 i seguenti importi: <ul style="list-style-type: none">• attività culturali intese come frequenza regolare ad una scuola: 20% retta annuale ritenuto un importo minimo di CHF 50.00 e massimo di CHF 200.00;• attività sportive intese come frequenza regolare ad una scuola: 20% retta annuale ritenuto un importo minimo di CHF 50.00 e massimo di CHF 200.00• attività di tempo libero: 50% retta ritenuto un importo massimo di CHF 50.00 per attività e ritenuto un importo massimo annuale di CHF 200.00.
Modalità di calcolo dei contributi	Art. 6 Il diritto al Contributo alle famiglie per attività extrascolastiche è regolato come segue: <ul style="list-style-type: none">• il contributo alle famiglie per attività extrascolastiche è concesso per la partecipazione di figli fino al termine della formazione superiore (liceo, apprendistato, scuole professionali) limitato all'anno civile del compimento del 19^{esimo} anno incluso;• il contributo alle famiglie per attività extrascolastiche per singola tipologia d'attività è da intendere annuale indipendentemente dal numero di attività per tipologia;

- il contributo alle famiglie per attività extrascolastiche è inteso per ogni figlio;
- il contributo alle famiglie per attività extrascolastiche è cumulabile per tipologia di attività;
- il contributo alle famiglie per attività extrascolastiche per le attività di tempo libero è riconosciuto al massimo 4 volte per figlio.

Esclusione dal diritto al contributo

Art. 7 Sono escluse dal diritto al contributo alle famiglie per attività extrascolastiche le famiglie che in sede di presentazione della richiesta:

- forniscono una documentazione incompleta o mendace;
- in caso di sospesi con l'amministrazione comunale, cantonale, federale, Cassa malati, ecc. (imposte, tasse, multe, ecc cresciute in giudicato).

Riconoscimenti per prestazioni di talento particolare

Art. 8 ¹Il Municipio, in caso di comprovato raggiungimento di risultati o prestazioni particolarmente rilevanti e di rilevanza cantonale, nazionale o internazionale, può riconoscere, nell'ambito di una sua valutazione, i seguenti premi onorifici fino a un importo di:

- a) in ambito sportivo:
- 1° posto in una competizione di valenza cantonale o nazionale CHF 200.00
 - 2° e 3° posto in una competizione di valenza cantonale o nazionale CHF 100.00
 - 1° posto in una competizione di valenza internazionale CHF 500.00
 - 2° e 3° posto in una competizione di valenza internazionale CHF 300.00
- b) In ambito scolastico, professionale, culturale, scientifico e artistico
- Riconoscimenti cantonali CHF 300.00
 - Riconoscimenti nazionali CHF 500.00
 - Riconoscimenti internazionali CHF 1'000.00

²La cerimonia di consegna dei premi onorifici di cui all'art. 8 è di regola integrata nei festeggiamenti del 1° d'agosto.

³La richiesta è presentata dalla persona che ha ricevuto il riconoscimento o dal suo rappresentante legale.

Sostegno per percorsi scolastici talentuosi

Art. 9 Il Municipio, in caso di comprovata partecipazione a scuole dedicate esclusivamente a talenti, riconosce all'allievo domiciliato nel territorio del Comune di Alto Malcantone:

- un contributo supplementare di CHF 200.00 a quanto previsto all'art 5 per anno scolastico fino all'anno civile del compimento del 19^{esimo} anno incluso;
- un contributo particolare di CHF 400.00 a decorrere dal 20^{esimo} anno d'età per un massimo di 3 anni.

Disposizioni finali

Art. 10 ¹Il Municipio può delegare all'amministrazione comunale l'applicazione del presente Regolamento, riservato l'art 8 che rimane di competenza esclusiva del Municipio.

²Le decisioni dell'amministrazione comunale sono suscettibili di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni.

³Le decisioni del Municipio sono suscettibili di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni.

³Alla procedura di reclamo, per quanto non regolato dal presente ordinamento, sono applicabili le disposizioni generali della Legge di procedura per le cause amministrative e della Legge organica comunale.

Mezzi finanziari

Art. 11 Gli oneri finanziati derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono coperti da una somma annua inserita a preventivo.

Norma finale

Art. 12 Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.